

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### **Scissione parziale e perdite fiscali della scissa: perplessità dalla risposta 353/2023**

di Fabio Landuzzi



Nella recente [risposta 353/2023](#) l’Agenzia delle Entrate, a fronte di un’istanza di interpello, ha trattato il caso di una **scissione societaria parziale** in cui:

- la **beneficiaria**, che è anche la **società consolidante** nella corrente *fiscal unit*, **non ha perdite fiscali** (o altre eccedenze riportate di interessi e ACE), **né antecedenti all’opzione** per il consolidato fiscale e **né maturate sino all’ultimo periodo d’imposta chiuso** anteriormente a quello in cui la scissione ha avuto efficacia, mentre **ha maturato perdite fiscali** (oltre a **eccedenze di interessi e ACE**) nel **periodo successivo**, ossia in quello che intercorre fra la data di inizio del periodo d’imposta e la **data di efficacia della scissione** (si tratta di quella frazione di esercizio comunemente denominata, in presenza di operazioni in cui è disposta la retrodatazione degli effetti fiscali, come il “**periodo interinale**”);
- la **scissa**, che è una **consolidata** nella corrente *fiscal unit*, la quale **non ha perdite fiscali** e né altre eccedenze di interessi e ACE.

La questione posta in sede di interpello riguardava, nel caso di specie, l’applicazione dei **limiti al riporto delle eccedenze di interessi e ACE** (essendo le perdite fiscali maturate in costanza di consolidato, l’istante le riteneva infatti estranee all’applicazione dell’[articolo 173, comma 7](#) e [comma 10, Tuir](#)) per la **parte di esse maturata nel periodo interinale**, stante l’**assenza di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali** dell’operazione, che non è infatti consentita *ex lege* nella scissione parziale.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima confermato che, essendo assente la retrodatazione, la **beneficiaria non soggiace ai limiti di riporto** delle eccedenze di interessi e ACE, in quanto il proprio **periodo d’imposta** si mantiene **unitario** e **non subisce** perciò **interruzioni alla data di efficacia della scissione** parziale. E sino a qui, *nulla quaestio*.

La [risposta 353/2023](#) va però oltre, affrontando **la posizione della società scissa**; è a questo proposito che giunge a prendere una **posizione interpretativa** nuova e per molti aspetti piuttosto **sorprendente**, in quanto non pare trovare **alcuna solida base normativa**. In poche parole, muovendo dall'assunto che ai sensi del comma 4 dell'articolo 173 le **posizioni fiscali soggettive della scissa**, da ripartire fra la medesima e la beneficiaria, si assumono nella **misura esistente alla data di efficacia** della scissione, l'Agenzia delle Entrate arriva a sostenere che per tale ragione *“si concretizza l'effetto di attribuire alla beneficiaria una parte dell'eventuale risultato reddituale negativo generato dalla società scissa nel periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione”*; quindi, l'Agenzia, partendo come detto da questo assunto, individua una possibile fonte di pericolo che consisterebbe nel **rischio di una compensazione intersoggettiva della perdita fiscale** (ma anche di eccedenze di interessi e ACE) maturata nel **periodo interinale** in quanto, a suo avviso, l'eventuale perdita e le eventuali eccedenze sarebbero **allocabili secondo un criterio proporzionale** fra scissa e beneficiaria.

La **perplessità** che deriva da questa affermazione è che si sta trattando di **un'operazione** - la scissione parziale - in cui **non è** (e non può neppure essere) **prevista la retrodatazione degli effetti** contabili e fiscali, sicché quel paventato **pericolo di compensazione dei risultati non esiste**, in quanto **non esiste** un vero e proprio **periodo interinale**, poiché tanto per la **beneficiaria**, quanto per la **scissa**, **l'esercizio sociale** corrente alla data di efficacia della scissione **rimane unitario e senza alcuna interruzione**. In altre parole, nella scissione parziale, **non esiste un risultato fiscale del periodo interinale** da dover allocare fra scissa e beneficiaria, per cui **non può esistere** neppure quel **rischio di compensazione intersoggettiva della perdita fiscale** (o delle eccedenze di interessi / ACE) riferibili astrattamente ad un periodo che non esiste.

Vediamo molto brevemente alcune fra le diverse ragioni che rendono questa presa di posizione interpretativa, come detto, **piuttosto sorprendente** e quindi difficile da poter condividere.

Prima di tutto, come abbiamo appena detto, **non esiste nella scissione parziale un periodo interinale**, semplicemente perché **non c'è retrodatazione degli effetti**. La **scissa** determina il **risultato imponibile del periodo d'imposta** in cui ha efficacia la scissione parziale **senza alcuna interruzione**, in modo unitario; perciò, la **perdita fiscale**, se del caso, emergerà nella dichiarazione dei redditi della scissa **relativa al proprio unitario esercizio sociale**, e sarà di **propria esclusiva pertinenza** non dovendo essere allocata in alcun modo alla beneficiaria. Ciò, per il semplice fatto che **alla data di efficacia della scissione non esiste una perdita** (o se esistesse sarebbe solo un risultato in via di formazione) che possa qualificarsi come una **posizione fiscale soggettiva**.

Inoltre, in assenza di retrodatazione, **non esiste alcuna norma** che imponga di **derogare al principio della unitarietà del periodo d'imposta** della società scissa; **il risultato** che detta società dovesse stimare extracontabilmente alla data di efficacia della scissione sarebbe qualcosa del tutto **provvisorio**, soggetto anche a **possibili variazioni** addirittura a centoottanta

gradi, ossia in grado di trasformarsi da perdita a reddito! Non solo, proprio perché **manca la retrodatazione degli effetti** fiscali dell'operazione, non si potrebbe neppure parlare di risultato fiscale di **una frazione di periodo** che, appunto, **non esiste** da un punto di vista normativo.

Sarebbe perciò auspicabile che, salvo un intervento di rettifica o chiarimento, questa parte della [risposta 353/2023](#), riferita alla società scissa, rimanesse ai margini del quadro interpretativo della scissione parziale, e che fosse attribuita al fatto di avere fornito **una chiave di lettura applicabile al solo caso di scissione totale** che contempla l'opzione per la **retrodatazione degli effetti fiscali**.